

# Decreto legislativo 03/03/1993 n. 90

## Articolo 16

- **1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che prepara o pone in commercio mangimi medicati o prodotti intermedi in difetto di autorizzazione o non osservando quanto disposto dall'art. 3, commi 1 e 2, o dell'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *g)*, e comma 5, è punito con l'arresto da due a diciotto mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire novanta milioni [\[4\]](#).**
- [\[4\]](#) Le violazioni previste come reato dalla presente legge sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega contenuta nella L. 25 giugno 1999, n. 205. Vedi, anche, l'art. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate.